



**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 10/2013

OGGETTO: *Individuazione parametri di riferimento per rimborso spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori dell'ente.*

Il giorno ventisei del mese di marzo duemilatredici, a partire dalle ore 08:45 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	<i>Claudio Lubatti</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X
2.	<i>Barbara Bonino</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
3.	<i>Franco Campia</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
4.	<i>Giuseppe Catizone</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X

E' presente l'Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale f.f., che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Individuazione parametri di riferimento per rimborso spese di viaggio e soggiorno per gli amministratori dell'ente.

A relazione del Presidente Claudio Lubatti.

L'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ha sancito la costituzione dell'Agenzia per la mobilità metropolitana, quale consorzio tra Enti, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese.

Il 9 maggio 2003 è stata costituita l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, mediante sottoscrizione della convenzione tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e altri sedici Comuni, per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico nell'ambito metropolitano torinese. Il consorzio veniva costituito ai sensi dell'art 31 del Testo Unico degli Enti Locali, articolo che prevede la costituzione dei consorzi di funzioni.

Il legislatore regionale, ritenendo che l'esperienza di programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico sviluppata dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana abbia conseguito risultati positivi tali da poter essere estesa sull'intero territorio regionale, ha modificato la normativa introducendo gli opportuni emendamenti con l'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011".

La novella legislativa (art. 8, comma 1 bis L.R. 1/2000) prevede che sia la stessa legge regionale a istituire l'Agenzia -laddove, precedentemente, la legge regionale si limitava ad affidare alla regione il compito di promuoverne la costituzione. (mediante l'adesione convenzionale al consorzio di funzioni ex art. 31 del T.U.E.L. 267/2000)- individuando nella legge la fonte della disciplina dell'ente e rinviando a convenzione e statuto la disciplina di dettaglio.

L'Agenzia per la mobilità metropolitana (e regionale - in base alla nuova denominazione) è inoltre definita dalla legge regionale "ente pubblico di interesse regionale" costituito in forma di consorzio.

Quanto sopra ha come diretta conseguenza la necessità di verificare come legge istitutiva, la convenzione e lo statuto disciplinino i diversi profili organizzativi dell'ente e come le disposizioni del T.U.E.L., che precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, si potevano applicare direttamente all'Agenzia in quanto consorzio di funzioni ex art. 31 del T.U.E.L., possano, in accordo con lo statuto e la convenzione, continuar a trovare applicazione.

Si pensi ad esempio all'art. 25 dello Statuto che con riferimento alle disposizioni in materia atti amministrativi degli organi dell'Agenzia prevede espressamente che si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal T.U.E.L., ovvero si pensi quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto che dispone che *"si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali in quanto compatibili."*

Per quanto riguarda tema delle indennità degli amministratori lo Statuto prevede la competenza dell'Assemblea a determinare gli emolumenti degli organi di governo; l'Assemblea, con deliberazione n. 3/2012 del 23/07/2012, ha preso atto che con l'entrata in vigore dell'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, *"tutti gli aspetti relativi all'organizzazione, ed in particolare per quanto qui interessa la determinazione delle indennità e dei compensi spettanti ai suoi amministratori, dovessero rientrare esclusivamente nella competenza normativa della Regione, eventualmente integrati in via statutaria e convenzionale dall'ente stesso"*:

A decorrere dall'entrata in vigore delle L.R. 10/2011, in base a detta delibera sono state riconosciute ai membri del consiglio d'amministrazione le indennità di funzione determinate dall'Assemblea, non altrimenti attribuibili, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n° 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione n° 122 del 30/7/2010, "...agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti local...".

Successivamente, l'Assemblea, nella seduta del 4 febbraio 2013, contestualmente all'elezione del consiglio d'amministrazione in carica, ha stabilito in zero euro l'ammontare dell'indennità di funzione spettante ai neo eletti fissando in 1/5 del costo della benzina il rimborso per le spese di viaggio sostenute dagli amministratori che risiedono fuori dal comune per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi dell'Agenzia.

Con riferimento al tema del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni istituzionali, nulla ha però stabilito l'Assemblea e nulla prevede lo Statuto, non trovando peraltro diretta applicazione alcuna disposizione regionale o nazionale in materia.

Infatti il D.M. interministeriale del 4 agosto 2011 - Ministero dell'Interno, "Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali" prevede che *"le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art.77, comma 2., che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche."*

Considerato che né il Presidente i membri del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, in quanto tali, rientrano tra il novero degli amministratori citati nell'art. 77, comma 2 del T.U.E.L., valutato opportuno e necessario individuare, in analogia alle disposizioni di cui al D.M. interministeriale del 4 agosto 2011, limiti e parametri di riferimento per le missioni del presidente e dei membri del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, si ritiene al fine di individuare una specifica disciplina di riferimento, definire quanto segue:

1. *In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal comune di Torino, al Presidente e ai Consiglieri d'Amministrazione preventivamente autorizzati dal Presidente, spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.*
2. *In occasione delle missioni istituzionali svolte fuori dal comune di Torino spetta altresì il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:*
 - a. *euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;*
 - b. *euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;*
 - c. *euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;*
3. *euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. Il criterio della distanza chilometrica è derogato in presenza di apposita dichiarazione con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58,00.*
4. *Le misure fissate ai sensi del punto 2 non sono cumulabili.*
5. *La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.*
6. *La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.*

7. *Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei punti 2 e 3, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.*

- vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. ;
- visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale";
- visto l'art. 12, comma 1 dello Statuto dell'Agenzia in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione a compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti;
- visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni

per quanto sopra;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. in analogia a quanto previsto dal D.M. interministeriale del 4 agosto 2011, di approvare le seguenti disposizioni per la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle missioni istituzionali del Presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia:
 1. *In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal comune di Torino, al Presidente e Consiglieri d'Amministrazione preventivamente autorizzati dal Presidente spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.*
 2. *In occasione delle missioni istituzionali svolte fuori dal comune di Torino spetta altresì il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:*
 - a) *euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;*
 - b) *euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;*
 - c) *euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;*
 - d) *euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. Il criterio della distanza chilometrica è derogato in presenza di apposita dichiarazione con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.*
 3. *Le misure fissate ai sensi del punto 2 non sono cumulabili.*
 4. *La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.*
 5. *La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.*
 6. *Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei punti 2 e 3, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.*

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Claudio Lubatti	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Cesare Paonessa